

Religioso prenda pej di Mese 163/ ma il solo Super-

ventant recipiant. Nelle decisioni de' Cap. Gen. v. frumento.  
in Dub. 7. si domanda se il frumento superfusio spon-  
te oblatio possa vendersi per l'Araico spirituale, e il De-  
mario applicarsi ad alere necessita: Hoc enim videtur dan-  
si intentione ut serviant huiusmodi frumenta fratibus pro-  
victu si non in illa, saltem in aliquia specie? Rx negative.  
propterea prout jacet, quia fratres non possunt recipere his  
te huiusmodi frumenta ut pote superflua, nec cum intentione  
vendendi. Ida in Cap. Gen. 1638. l. v. Comutatio Dub. 2.

An fratres possunt agere lanay quibus ministrare comode ut  
recurrat in propria specie ea intentione ut per amicis spi-  
ritualis vendantur ad emenday alias lanay veliores pro vesti-  
tu fratrum? Rx non posse nisi de licencia Patriarche Ida in Cap.  
Gen. an. 1673. l. v. Vendere Dub. 1. Ad fratrum horum  
nosterorum Conventuum possint vendi per Syndicul Apostolicu  
vel per Procuratore fabrica? Rx negative. Ida in Cap. Gen. 1651

Nelle Ordinaz. prov. del 1731. n. 2. Si comanda espressamente  
che non si facciano cerche di grano ed oglio per comutarlo,  
o per venderlo, come malamente da diversi s'è praticato  
sotto privazione dell'una, e dell'altra voce per un anno capi-  
tolare, ed altre pene ancora riservate ad arbitrio della M. R.  
Definizione tanto a superiori che mandano quanto a sudditi:  
che vanno nelle Ordinaz. del 1723. n. 2. si numera fin d'or-  
dini in q. Provincia l'ordinare a levatori Cerche di robe su-  
perflue per poi venderle.

I Danti dunque, o i loro substituti possono vendere le cose su-  
perflue, e di loro avocata comutarci in alere necessarie, nō già  
noi, ne il Sindico Apostolico.

[63] Nelle Ordinaz. prov. del 1711. n. 5. si prohibisce a tutti i.

riore , se sarà richiesto senza mai cercarsi pena  
far celebrare per il Benefattore , ma per mea ca-

nostri Sudditi sotto prezzo formale d.i.s. Ubbidienza  
il ricever meye , o robe per meye ad ujo particolare ,  
sema cypresa licenza del M.R.P. Provinciale , eccetto che  
in caso di necessità per due sole meye , e non più dopo la  
pubblicazione di quest' Ordine . Non si vietta però che si possa  
dire anche meye gratis &c.

Nelle Ordinanze pr. del 1723 . n. 2 . Nino Suddito in avvenire  
ardisca prendere obblighi di Messa senza licenza espresa  
del Superiore locrie sotto pena tali quanti di pane , ed ac-  
qua : E molto meno disporre delle limosine di esse , senza l'  
assenso del Proprietario , e ciò sotto pena di proprietario  
Nelle Ordinanze del 1736 : Comandiamo con prezzo d.i.s. Ubbi-  
dienza che nino de' nostri Religiosi ardisca ricever mes-  
se con limosine pecuniarie per se o per altri eccetto per il  
proprio Convento = E nelle Ordinanze del 1708 . n. 4 . si era detto  
Avvertire ancora che paghiando o dando cose per meye  
senza legittima causa , e licenza del Superiore commettero  
atto di propria , ed in cosa notabile incorrono nel caso ut-  
servando .

Nel Diritto non occorre mai tal necessità al Suddito di prov-  
vedersi da se per meye , o in altera forma ; perché la legge  
sostanziale con cui s'ha da vivere consiste nella perfetta  
comunità ; è che in seguela non si permetta mai al Suddito  
provvedere a suoi bisogni , ma a qualunque suo bisogno pen-  
si con sollecitudine al Prelato cui spetta anche in vigez di  
regola primitiva quod alios : I Ministri solamente , e  
Custodi abitano sollecita cura &c. E in questo modo saranno  
agenti i Sudditi da ogni pericolo di far cruento , quod augit .

rità / 64/ Similmente non cerchino i Suditi Prede  
che Quarantali dalle Comunità: si rimettano al  
Superiore, da cui mandati vadano a predicare col  
la Serendipità di Dio / 65/ E predicando non facciano

del S. Sacrificio

/ 64/ Le Costituzioni al c. 3. Nò si curino, an così orinato  
per celebrare di ricevere alcun premio in Terra ad ejem  
pis di Gesù-Cristo Sommo Sacerdote, che senza alcun suo  
premio temporale per noi s'afforse sotto nella dura croce.  
Secondo lo spirito degre di questa Costituzione più il Se  
periore far la carità di celebrare per i Postulanti, ovi  
nando a suoi Suditi Sacerdoti d'applicare le messe: ma  
se è regolato dalla carità nò ha altra mira che l'aiuto  
spirituale del Prossimo: ad esempio di Gesù-Cristo. Ed  
affinché tutto ciò si esquisca, si stabilisce qui di non cerca  
peri di Messe, che sarebbe l'istesso come avverte il P.

Gaetano M.<sup>o</sup> da Bergamo, che far ricorso a pecunia.

Ordinat. P. Revino Colindry ne' statuti per il Ritiro di Spagna  
pro Gr. L'anno avverte che nel cajo nò vi fysero Amici spirituali cui vi  
favoritar correre, e fysse necessario avvalersi delle limosine delle  
n. 4. <sup>pro Gr.</sup>

Messe ciò ad sifaccia che col corvergo di 4. Padri più  
antichi della famiglia: Vero ch'è cajo quo ad acceptio  
nel Missarum pervenire contingit, determinetur etiam  
numerus quam stipendiū necessariū et sufficiēt, sic  
per tal' necessitate subvenienda. Nel Ritiro di Terra  
nova finora nò vi è stato bisogno cercar messe: e  
si spera che vivendo nell' osservanza non vi saranno  
in appresso;

/ 65/ Cercare pulpiti è vero che può nascere da zelo

cerche per sé, né per le Frati: Ne piglino pure  
uno, o limosina pecunaria dalla Comunità  
o altri per conto della Predicazione (66) che se la

è allora sarebbe lodevole cercare di guadagnare animo. Dice S. Tommaso: *Predicatio dicitur habere adjuncta.*  
 Opus, et honor. Ratione honoris laudabiliter recutatur,  
 sed ratione operis laudabiliter potest queri. Et ideo  
 non est amissum si Religiosus perat licentia predi-  
 candi, sed est signum dilectionis Dei et proximi. Ma  
<sup>Tommaso. Recutatur. 15. Quod adiungitur.</sup> Non  
 honor. Ratione honoris laudabiliter recutatur, et quod  
 est ratione operis laudabiliter potest queri. Et ideo  
 non est amissum si Religiosus perat licentia predi-  
 candi, sed est signum dilectionis Dei et proximi. Ma  
 non sappiamo dissinguire se il nostro è zelo,  
 iniquità, o anche avarizia, o amore di se-  
 stope della disciplina con evasioni &c. Non  
 Indotto procurarsi quarantali; tanto più  
 bbe questa occasione di intrighi, corrisponden-  
 zioni. E se veramente si sente acceso di zelo  
 al meglio fatto, il quale se prima penserà  
 vincere i Provinciali, prarrederono di Pulpito  
 a se stessi, perché introdotto il buon uso, a loro ut-  
 corrono le Comunità che vogliono l'apprezzare. Ed obiettan-  
 ti disordini, e dissipazioni si evitano col bel sistema  
 E questo è il sistema, che finora per grazia di Dio ha  
 s'è praticato, e nre Signore lo confermò colla sua  
 benedizione a sempre praticarsi.  
 L'eterno castigo è di infinito peso. Quanta edif-

2.2.  
2.185  
art.3  
et grad.  
2. art.11

me dice  
Opus, et  
sed rati-  
non est  
candi, e  
perché  
o pur di  
tere il  
Deve il  
che sare  
zegnista  
l'eterno

Comunità, o alevi mandassero da se qualche cosa al Convento, si può ricevere se bisogna non per conto della faccia predicatione, ma come un atto di libera carità.<sup>62/</sup> L'istesso ragion rigua-

cione è frutto nel sapersi che non cerchiamo roba ma anima, e poter dire coll'Apostolo: non giova vestra sed vos.<sup>1</sup> E nel tempo stesso da quanti imbarazzi di coscienza, e pericolosi erano e i Predicatori, e i Conventi? Se s'accetta la limosna per le prediche, in che s'impiega? in fabbrici abbellimenti, ornamenti, libri? Ma voleste il Signore che fosse tutto conforme alla mente del S. Padre. E poi quante volte si conservava detta limosina per bisogni futuri no' presenti, o imminenti, quante volte si dovrà lasciare per averla, quante volte non' avendo modo di trapportarla al suo Convento, che sarà distante, si vedrà costretto il Predicatore a metterla in spartella con manifesta irragionevolezza della sua regola, giacché come dice Cletta V. il solo ordinare, che si spenda il denaro, il solo chiedere conto, il solo porre la chiaue della spartella in cui è conservato, è a noi illecito, e proibito: Præcipere quid et qualiter pecunia ex pendatur, computu quare s'igere de expensa, eam qualitercumque repetere nolle deponere, aut deponi facere: caput al pecunias. — Et ejus clavem deferre: tutto ciò a frati è illecito.<sup>2</sup>

<sup>62/</sup> Questo era il sistema in questa Provincia: Si pre-

Dicava per carità . le speye per il mantenimento del Predicatore si facevano dalla Comunità , o pure a cartella , come soletta d'ivi si dice : si comparavano i Paegani i giorni , ed ora uno ora l'altro , e quando eran poveri , si' notava no tre , 4. 8c. e mandavano il grando al Predicatore . Finita la predica quarantimale si ritiravano i Predicatori al Convento : E la Comunità , o sia il Paese da sé , e per carità mandavano al Convento qualche fiore . Questa pratica durava ne' principj del corrente secolo , e vi son rimasti de' vestiges sino a giorni nostri : e mi raccontavano i Vecchi , che il D. Lodovico da S. Agata ; che fu provinciale la prima volta il 1711. , avendo predicato alcune volte , e ritiratosi secondo il costume in Convento di fu mandato dell'Olio sino al Convento qual atto di carità per dirni servisse .

Noi dunque un tal sistema abbiamo qui praticato , che c'è parso consonante allo Spirito , e alla Lettera delle Costituzioni : Le Università alle volte an mandato cosa al Convento ; altre volte nulla ; e Dio sempre ci ha proveredito .

bisogno tale per cui si può, e si deve ricorrere a pecunia, se il superiore ricorre a coloro per cui s'è celebrato, lo faccia non per conto della Messe, ma come a semplici Amici spirituali, e Benefattori / 69/ al. tenga il superiore un fedel

Si è celebrato per carità. Alcuni ha fatta al Convento della sponsoranza limosina; altri no e Dio pure ci ha presieduto. E questa pratica è conforme al nostro Stato, vedendola apprezzata nelle più antiche nostre Costituzioni, ove si dice al c. 3... che le limosine per le Messe celebrate si lascino a' stessi Benefattori, senza raccogliere, non già che intendiamo che le tengano per noi ad ogni richiesta... Se questo sarebbe un teorema giusto, ma beni che avendo celebrato per carità non vogliam saperne di vantaggio.

/ 69/ Ma può accadere il bisogno di ricevere pecunia. Allora riceverà pure il superiore, e riceverendo a coloro per cui s'è celebrato lo farà noi perché pretendiamo per conto delle messe corrispondente depositata limosina, ma solo vi guardando essi come Benefattori, e come riceveremo ad altri per cui non s'è celebrato. Questo sembra il modo più lindo d'osservare la Costituzione, e tenerci alieni al possibile dal denaro.

fedel registro di quella carità, che mandano da se stessi i Benefattori, per cui s'è celebrato, o che da sé si chiede; come Amici spirituali in qualche bisogno e questo per buon governo del Prelato; o per fare ad essi l'attestato se lo richiedono, e per ogni altro buon fine [70].

[70] Senza un tal registro potrebbe anche alcuno abusarsi delle dettentisine: ed è bene doverne dare conto. E poi servire un tal registro per esser meno gravi al mondo, e mentre ne' bisogni si può ricorrere a chi meno deve sentire l'incommodo, come altre volte non incommodato.

E questa è la maniera che s'è tenuta in Riccione. Per la retta intelligenza delle nostre Costituzioni circa la limosina delle prediche, e Messé, e intorno l'altra, che no' si dia più d'una corce di Minestra. E si era scritto al Reverendo P. Paolo da Colindry de prevenzione dalla morte no' ha risposto; si scrisse poi in data 20. gbré 1770. al Reverendo Fr. Giacomo Balla: ed egli per la soluzione si rimise al Reverendo suo Suffraganio, trovandosi egli allora in Nantes di Bretagna. Al quale Suffraganio scrive il Guardiano in data 1. xbré 1772. Ma il Comissario S. G. rispose, che presentati al Suffraganio questi ha giudicato non esser necessaria nuova dichiarazione, potendosi ricavare agevolmente dagli espositori approvati di nostra Regola. Ed in data 22. xbré 1772. Noi dunque ci siam regolati come sopra, ed abbiam lodato Dio nel tenere il nostro regolamento, per quello riguarda

14. La vita comune sia esatta. E però quanto è dato a Religiosi anche un poco tutto vada in comune / 71/ e'l Prelato abbia cura di provvedere a

le mejse ch'era il più oscuro a decidersi, conforme alle nostre Costituzioni più antiche, come nel n. 68 del commento presente s'è toccato. E questa pratica l'abbiam trovata la più facile per star sicuri in coscienza, e non imbarazzarci col denaro, e insieme la più comoda a provvederci, mentre o i Benefattori da se stessi mandano al Convento, o richiesi ne' bisogni son più pronti a soccorrerai, e più disposti.

in vita  
di Maria.

71/ La vita comune è di sostanza alla vita Religiosa. *Talis primo Credentia sunt Ecclesia; dicitur Genesim 3 qualem nunc Monachi esse nituntur, et cupiunt ut nisi unqual proprium sit, nullus inter eos Divis regnus par per i patrimonia egenitibus dividuntur ut orationi u cetur, et psalmis doctringue, et continentie qualem et lucas refert Hierosolymis fuisse credentes. Nel Concilio di Trento. Sess. 25. de Ref. c. 1. Si comanda di osservarla qual usage del religioso edificio, e però che i superiori non omettano fatica per mantenerla. E nel c. 22 toglie le congettudini che si fysero in contrario, e' esorta, e comanda per l'obblighia a' Sovrani, che richiesi d'ajuto a Prelati per equevire la riforma ne' loro Monasteri. Or questa vita comune da una parte consiste che quanto acquista il Religioso tutto vada in comune. Leggete i Decreti di Clem VIII. Se reform. Regular. an. 1599. n. 1. Quo Tridentin Decreta*

1778

euati i bisogni de' subiti si sani che inferni / 72; se  
bia mai loro incombenza , o licenza di prorredersi da

certa : quindi il Reimo P. Paolo da Colindrey per il <sup>vol. 1/2</sup> iorvento Tarritano in Spagna in cui euse il Tutto al n. 6. <sup>Ordin. n. 1</sup> delle Ordinazioni quiri faciate . Volumus , dice , et equaliter ju- <sup>del 156.</sup>  
re statutum ut nemo Religiosorum accipiat aliquam quam- <sup>n. 6.</sup>  
uis licet , et honestum , uno verbo dicemus , ne quid poma <sup>gr. del 11</sup>  
modi non exalatur B. Guarthiano , ut equaliter dividat in <sup>Si. viva</sup>  
ter omnes . E sopra al n. 5. stabilisce : En expressa voluntate <sup>guerra</sup>  
nostra conformis nostre seraphice Regule , praxique aspectu-  
lorem , et omnium praeordine Ecclesie fideli ut omnia sint in  
comuni , et nihil in particulari seu ad unum privatum alienum  
preter habitu , chorda , femoralia , et sandalia , nullumque  
res vel minimal suo particulari unius retinere ardeat . Cos'  
il. P. Padre avea stabilito , come si legge nelle Croc. l. 2. c. 18.  
sappi fratello , che questa di la mia prima , è ha da essere l'  
ultima intenzione , se tutti i frati mi volessero credere , che  
nessun frate debba aver altro , de l'abito colla corda , e i panni  
minorvi siccome la Regola concede .

Dunque quel di più qual bisogna a fatti vada in comune , e  
però come s'è detto quanto da loro s'acquista deve met-  
tersi in comune : e questa della vita comune è la prima par-  
te : ~~la vita comune si danna pure per le fatiche~~ <sup>del 156.</sup>

72. La seconda parte , si è , de il Prelato provveda a tutto <sup>tra i primi</sup> e ciò debba farlo con sollecitudine : Prorredersi debet per Guar- <sup>pro. in 156.</sup>  
dianos suis subditis , dice il lodato P. da Colindrey n.s. et <sup>o sia la causa</sup> raportare  
quidel vigilantissime ne dei sufficienzi alimentis , sed etiam  
femoralia , sudariola propria et honesta , sandalia , et  
alia huiusmodi secundum usumque necessitate . Se a  
questo manca il Prelato , da occasione a subiti di provve-  
dersi da se : locche dichiuse colla vita comune ognì osservanza .

se. Le celle òe' Religiosi , che devono star sempre aperte  
cioè senza nuna sorte di chiave , non abbiano che uniforme  
suppellettile , e quella sola , ch'è necessaria secondo il nostro  
stato , come di sopra s'è detto /73/ E ogni altra cosa si

E però si aggiunge che non debba il Prelato incombenzare i  
subbi a provvedersi da se . Egli è tenuto far questo ; e  
mancando fa un peccato d'Occisione , e mette il  
Suddito in pericolo di eccedere nel provvedersi . Di  
contrarre amicizie , e corrispondenze , di far regali ,  
di maneggiar denari , e quando non altro . Si dis-  
tranne se stesso dal raccoglimento , e solitudine , e rig-  
sumere il governo di se stesso , che tanto impedisce la  
religiosa perfezione ; per cui acquistare si fa ipso  
in il voto di povertà , e si vive in comunità , affinché  
sembri d'ogni tenuta solecitudine grossa il Reli-  
gioso attendere unicamente a Dio . Che se il Prela-  
to no' no veramente badare a tanto , si servia  
di altri Religiosi a provvedere il suo subdito , non  
gia di lui medesimo , che cos' eviterà ogni discor-  
sione , e adempira a suoi doveri

/73/ In quello paragrafo tre cose si prescrivono  
celle aperte , suppellettile uniforme , e la sola  
necessaria . Il primo si ordina dalle Costituz. ab. c. 5.  
Non frate abbia chiave di cella , cassa , scatola . E le co-  
siderazioni più acute vietano anche tenersi chiuse le celle ,  
e simili con altri artificj . Quando non entrano secolari in  
Convento questa legge si osserva con facilità , e però de-  
vono i Prelati intendere al primo , di non ammettere secolari  
al vivimento circa loro noi di difficile risparmiare al secondo . In-

128

zena in Comunità, e usanza il Religioso colla bere.  
S. P. del Prelato, la restituiscà finito il bisogno all'istessa

fatti sono che s'animisero de' secolari in Convento s'introdussero le chiavi a fermatura nelle celle in più luoghi, e un Provinciale avendole proibite sotto pena di sospensione, si levavano via per quel tempo ma poi si ritrovavano. In altre Province, e nominatamente in quella di Medina ha veduta la pratica di questa Costituzione: le celle senza chiavi né altri artificj, e i secolari non anno accesso che nel Parlamento.

La seconda parte del presente Statuto vien incaricata da Clem. VIII. nel decreto pro reformatio Regularium n. 48.

*Fratrum vestrum et supellex cellarum ex communis pecunia comparetur, et omnino uniformis sit Fratrum, et quoniamq; superiorum; fratrumque paupertatis quod profecti sunt, conveniat; ita ut nihil superfum admittatur, nihil etiam quod sit necessarium abici; denegetur. E veramente se tutti  
anno professato l'istessa vita: e son tenuti all'istesso voto  
levono con sancta uniformita e in cella e altrove contenti  
carsi dell'istesso trattamento. Fare il convegno e l'istesso  
che introduce la singolarità ne' Conventi, qual'è cagione  
che si vada perdendo e l'osservanza e la carità. E per  
questo noi dicevamo nel num. anteced. del Comerito, che  
noi si dia licenza al suddito provvedersi da se; perch' ognu-  
no fra le altre cose, accomodarebbe le celle secondo le sue  
idee, e no' sarebbe più la suppellex uniforme.*

Finalmente la suppellex deve conformarsi alla povertà se  
condo il proprio stato come lo disse Clem. VIII. di sopra allegato,  
e noi abbiamo veduto di sopra al n. 44 del comit. qual-  
sia nelle celle un tal uso moderato. Nella Ordine Prelato n. 14

178

Comunità / 24/ l' si visitino ogni mese le celle dal superiore per osservare cosa in esse manchi o vi vadandi / 25/ se accadeisse che la Madre, o'l Padre di qualche Religioso

yelle  
ordin-prou  
Sel 1908. n. 9. Dn  
forso pena  
di pace ed  
regia tue  
in pugna  
anno nuovo  
e no uerlo  
fra 20 giorni  
dando il re.  
sono l'ilega  
pena tener  
che abbia  
proprio yo

[29] Clem. VIII. De Ref. Reg. n. 9. Quocunque fratrum vestes sive  
lances sive linea; omnisq. alba supplex in aliq[ue] commu-  
nitatibus Conventu locu[m] deferantur; si quis ab uno vel du-  
bus fratribus hunc munici[m] deputatis diligenter custo-  
diantur, ut inde superioris arbitrio prout cuique opus  
fuerit subministrari apponere possit. Questo molto più  
deve osservarsi da fratelli minori, a cui uo particolare non si  
concede dal S. Padre, che la corda, mutande, e l'abito. Quan-  
do alla Comunica e  
manica, e  
solo l'ilega  
pena tener  
che abbia  
proprio yo

an da avere una Stanza ove siano le cose della comunità  
come vogliono le Costituzioni, e non si veggano le celle  
per mancanza di Comunica, cariche di mille cose  
no già nude, e di tutto scavate, come volea il S. Padre.

Un tal sistema s'osserva grazie a Dio sino ad oggi in molte nostre Province, somministrando tutto la Comunica, carta, filo, inchiodo &c. In questa Provincia è ito molto in disuso, e locchè è peggio anche gli abiti, dopo che si mutarono da uffici in grati, non stanno più in Comuni-  
tati, se li ritiene ambi vecchio e nuovo ogni Religioso:  
e credorvi voglia somma avvertenza a non tray-  
gredirsi la regola con uerbi ad arbitrio ambidue,  
mettendosi ad hogro: ov l'uno, ov l'altro secondo  
le circostanze o di festa, o di processione, o per al-  
tri motivi, e no assenando più l'uo stretto che  
intorno a vestimenti e di precesto.

[31] Questa visita del Reclato è la custodia della

fosse in tale necessità , che dovesse il Religioso in coscienza ajutarsi : a ciò pergi il Prelato , senza imbarazzarsi il Sudito | 76 | Ne si mostri restio per tali atti di carità , come ne pure nel provvedere a tutti i veri bisogni del suoi Suditi , ma sì la moderazione insieme , e la liberalità | 77 | Ne per l'

---

povetia purché di tal zelo sia il Prelato ripieno : Non permetteva novità grande né picciola in cella , ma che siano spogliate , e nude come al Noviziato . Conforme se cosa ad alcuno manchi provvedendosi con carità , sarà cagione che la vita comune si corgerii , e la regolare osservanza non crolli , ma vie più si stabilisca

76 E questo statuto è la custodia della religiosa perfezione Un Religioso che dee provvedere a suoi Parenti , cioè Pa. dre , o Madre necessitosi , non avendo formalità di farlo sara costretto imbarazzarsi col secolo , uscir di Chiostro , coltrivare corrispondenze , intricarsi ne' ricorsi a pecunia e viajumere quella sollecitudine che tanto impedisce l'attendere con quiete all'acquisto della perfezione. Dunque il Prelato lo sgravi , e si assuma egli il periglio di provvederui : e il Sudito si cooperi a questo ma secondo la direzione del Prelato senza più che tanto impacciarsi v.g. con far quei lavori , e fatiche , co' applicar quelle Regole &c. come a lui verrà imposto , e se verrà a lui imposta dal Superiorè

| 77 | la povetia fa l'uomo liberale , l'avarizia lo fastidisce , perché la povetia evangelica niente conta i Seru-

Favarizia, o strettezza di cuore sia occasione di violarsi  
la vita comune perfecta, da cui tanto dipende ogni regola-  
re osservanza | 78 |

15. Non si facciano mai regali a nome del Suddito paraco-  
lare, ma della Comunità | 79 | E questi siano di rado, e di

di quaggiu, e però se bisogna distribuirli lo fa volentieri,  
avendo più piacere di dare, che di ricevere, secondo l'inve-  
gnimento di Gesù-Cristo addetto da S. Paolo: Beatus est ma-  
gis dare qual accipere: Niente che dando ove bisogna  
cosa alcuna debba mancaregli per eser tutta spianata in  
Dio; il quale provvede anche gli animali, e anche i Peccatori;  
L'avarizia all'opposto altamente stima i beni terreni, e bri-  
diene cari, e mal volentieri si priva nelle occorrenza, e  
perche niente confida in Dio è stretta d'cuore, temendo che  
debba mancaregli il terreno sotto a' piedi. Dunque il Superior  
re nel provvedere a Suditi, o al Padre, e Madre di qual-  
che suo Suddito necessitato, sia moderato, ma insieme li-  
berale: e lo sarà, se egli è povero d'spiritto, e non avaro.

| 78 | Che se sarà avaro mancherà sotto a pretesto di po-  
vertà di provvedere a veri bisogni, Ma tal mancanza vol-  
to gli costerà: Il Suddito mal provveduto, si provvederà da  
se, ed ecco la vita cumule patirà deliqui: e con crollare  
la perfecta comunità, ogni altro bene nella Religione va a  
mancare.

| 79 | Clem. VIII. De largitione Muneri vietando a Religiosi  
il rigalare, eccettua le bagatelle, ma soggiunge che queste com-  
muni tanti, non quæ vero particulari nomine... tradendo